

Spett.li
Imprese Edili
Consulenti

Circolare n°04/2020

Parma, 28 settembre 2020

Oggetto: Accordo parti sociali nazionali 10 settembre 2020. ANCE, LEGACOOP PRODUZIONE & SERVIZI, AGCI-PRODUZIONE E LAVORO, CONFCOOPERATIVE E LAVORO SERVIZI ANAEP A CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI, CONFAPI ANIEM E FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL.

Fondo Incentivo Occupazione. Regolamento ed allegati.

Il verbale di accordo parti sociali nazionali in oggetto ha sancito l'istituzione e l'avvio, a partire dal 1° Settembre 2020, del "FONDO INCENTIVO ALL'OCCUPAZIONE".

Al fine di incentivare il lavoro giovanile e favorire il ricambio generazionale, a prescindere dal numero di occupati, le aziende avranno la facoltà di chiedere una **compensazione sui contributi dovuti alla Cassa Edile pari ad euro 600,00** previa dichiarazione di impegno allo svolgimento presso gli Enti bilaterali del settore delle 16 ore di formazione di ingresso contrattualmente prevista, laddove non già effettuate

Requisiti indispensabili per il riconoscimento della compensazione sono:

- Assunzione a tempo pieno;
- Assunzione a tempo indeterminato/Apprendistato Professionalizzante/Trasformazione contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato;
- Lavoratori che non abbiano compiuto 30 anni (29 anni e 364 giorni) al momento dell'assunzione;
- Obbligo (tramite impegno) a svolgere la formazione obbligatoria;
- Regolarità contributiva dell'azienda (verificabile tramite il sistema BNI – Banca Nazionale imprese Irregolari) che potrà presentare domanda, nel limite del 30% della media degli occupati a tempo indeterminato nell'anno precedente (indipendentemente dal numero di lavoratori occupati potrà essere riconosciuto l'incentivo per almeno un lavoratore);
- Saranno privilegiate le imprese con maggiore anzianità di iscrizione presso la Cassa a cui è inoltrata la richiesta;
- La priorità all'accesso sarà determinata sulla base dei criteri elencati nella tabella parte integrante del regolamento allegato; a parità di condizioni si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda;
- L'azienda, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non dovrà aver proceduto a licenziamenti di operai occupati nella medesima unità produttiva con il medesimo livello e le medesime mansioni onde evitare il mancato riconoscimento o la revoca del compenso fatta eccezione per lavoratori che abbiano accesso al pensionamento nell'arco dei 24 mesi;
- L'azienda potrà presentare un'ulteriore richiesta decorsi 12 mesi dall'ultima compensazione;
- L'incentivo sarà riconosciuto una sola volta nel caso di assunzione dello stesso lavoratore da parte del medesimo datore di lavoro.

La Cassa edile riconoscerà anche un voucher formativo di €uro 150,00 potrà essere utilizzato presso le Scuole Edili del sistema, entro 180 giorni dall'assunzione, ad esclusione delle assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante, per un corso di formazione professionale (bonus

formazione). I corsi potranno essere tenuti presso la Scuola Edile territoriale o in una analoga regionale e, laddove non si trovi un corso di formazione che risponda alle esigenze aziendali, potranno essere riconosciuti anche corsi e attività presso istituti formativi convenzionati con Scuola Edile e accreditati presso la Regione Emilia Romagna.

Per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 30 settembre 2020 saranno prese in considerazione le richieste pervenute entro il **30 settembre 2020**.

Le richieste andranno inoltrate esclusivamente via PEC, pena l'annullamento, all'indirizzo: cassaedilediparma.pr00@postpec.cassaedile.it A partire dal 1° ottobre le richieste andranno effettuate entro 30 giorni dalla data di assunzione.

Gli eventuali esclusi per incapienza verranno inseriti nella graduatoria valida per il semestre successivo.

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, porgiamo distinti saluti.

Cassa Edile di Parma



Allegati:

- copia del Regolamento Fondo Incentivo Occupazione
- modulo domanda di incentivo – sconto contributivo
- modulo domanda di incentivo – voucher formazione

Addi, 10 settembre 2020, in Roma

REGOLAMENTO FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE

ART. 1) COSTITUZIONE E REGOLAMENTO

1. In attuazione di quanto previsto dall'Allegato 4, del Ccnl Ance-Coop-OO.SS. del 18 luglio 2018, dall'Allegato "P" del Ccnl OO.AA-OO.SS. del 30 gennaio 2020 e dal verbale di accordo fra Confapi Aniem-OOSS del 12 marzo a partire dal 1° ottobre 2018, per le Cassa Edile e dal 1 gennaio 2019 per le Edilcasse, è istituito, al livello territoriale, il "Fondo incentivo all'occupazione", alimentato da un contributo a carico dei datori di lavoro dello 0,10% della retribuzione imponibile, ai sensi di quanto sottoscritto nei sopraccitati accordi fra le rispettive parti datoriali e le OO.SS.
2. Il fondo entra in vigore il 1° settembre 2020.

ART. 2) CARATTERISTICHE DELLA PRESTAZIONE

1. Il datore di lavoro, indipendentemente dal numero degli operai occupati, potrà richiedere alla Cassa Edile/Edilcassa presso cui è iscritto il lavoratore al momento dell'assunzione, un incentivo riconosciuto sotto forma di compensazione sui contributi dovuti alla medesima Cassa Edile/Edilcassa, al fine di incentivare l'occupazione giovanile e favorire il ricambio generazionale. Tale incentivo sarà così strutturato:
 - 600 euro riconosciuto sotto forma di compensazione sui contributi dovuti alla Cassa Edile/Edilcassa competente presso cui è iscritto il lavoratore e previa dichiarazione di impegno allo svolgimento, esclusivamente presso gli Enti bilaterali del settore, delle 16 ore di formazione di ingresso contrattualmente prevista, laddove non già effettuate.
 - Fermo restando il suddetto incentivo, la Cassa Edile/Edilcassa riconoscerà anche un voucher formazione di euro 150 da spendere, presso le Scuole Edili del sistema, entro 180 giorni dall'assunzione, ad esclusione delle assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante, per un corso di formazione professionale (bonus formazione).
 - L'impresa potrà scegliere tra i corsi e le attività formative già in programma nella Scuola Edile di riferimento o, in assenza, tra i corsi e le attività formative in essere nelle Scuole Edili della Regione di appartenenza.
 - Laddove l'impresa non trovasse un corso di formazione professionale che risponda alle sue esigenze, il valore del voucher di 150 euro sarà riconosciuto, anche previa presentazione dell'attestato di formazione effettuato presso altra struttura convenzionata con le Scuole Edili e accreditata presso la Regione di competenza, entro 180 giorni dalla presentazione della documentazione.
 - Le eventuali risorse non utilizzate per il voucher formativo, nonché gli eventuali residui delle somme destinate all'incentivo dei 600 euro saranno utilizzati secondo le determinazioni delle parti sociali territoriali che, con appositi accordi, potranno anche prevedere che dette eccedenze siano finalizzate ad apposite iniziative territoriali che abbiano le stesse finalità o siano destinate a specifiche campagne promozionali finalizzate ad attrarre i giovani nel settore.

Prospetto Meridionale

Allegato 4

1





1

Stefano Bastian
Giovanni Scacchi
Giovanni Scacchi
M
S
H
S
S
1

9. Relativamente alle imprese che abbiano utilizzato l'incentivo per un numero di lavoratori corrispondente ai limiti massimi indicati al punto precedente, un'ulteriore richiesta presso la stessa Cassa Edile\Edilcassa potrà essere presentata solamente decorsi 12 mesi dall'ultima compensazione.
10. L'incentivo sarà riconosciuto una sola volta nel caso di assunzione dello stesso lavoratore da parte del medesimo datore di lavoro.

ART. 4) EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE E DECORRENZA

1. L'incentivo sarà riconosciuto, dalla Cassa Edile\Edilcassa competente, a seguito di apposita richiesta da effettuarsi, tramite PEC a pena di nullità, entro 30 giorni dalla data di assunzione.
2. Per tutte le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2020 al 30 settembre 2020, le istanze dovranno essere presentate entro il 30 settembre. Entro il 31 ottobre saranno effettuate le graduatorie e sarà trasmessa contestuale comunicazione alle imprese.
3. Per tutte le domande presentate nel primo semestre Cassa Edile\Edilcassa (dal 1° ottobre al 31 marzo) le graduatorie, con contestuale comunicazione alle imprese, saranno effettuate entro il 30 aprile di ciascun anno, mentre per le domande presentate nel secondo semestre Cassa Edile\Edilcassa (dal 1° aprile al 30 settembre) le graduatorie, con contestuale comunicazione alle imprese, saranno effettuate entro il 31 ottobre di ciascun anno.
11. Le istanze non accolte per incapienza del fondo saranno reinserite nella graduatoria del semestre successivo, sulla base dei criteri dell'allegata tabella che forma parte integrante del presente Regolamento. A parità di condizioni, saranno privilegiati i datori di lavoro secondo l'ordine cronologico riferito alla data di presentazione della domanda come da fac-simile allegato.
4. La Cassa Edile\Edilcassa competente, dopo aver valutato la sussistenza dei requisiti del lavoratore e dell'impresa per l'accesso all'incentivo, provvederà a riconoscere la corrispondente compensazione all'impresa dal primo mese utile dall'accoglimento dell'istanza.
5. Le Casse Edili\Edilcasse sono tenute, una volta verificati i requisiti e approvata la richiesta, ad accantonare nel proprio Fondo territoriale la somma corrispondente all'incentivo riconosciuto all'impresa.
6. Le parti territoriali si riservano di effettuare un periodo di sperimentazione, con monitoraggio dell'andamento occupazionale. Le Casse Edili\Edilcasse dovranno effettuare apposita rendicontazione annuale alla CNCE, anche al fine di non generare riserve.



FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE

DOMANDA DI INCENTIVO – SCONTO CONTRIBUTIVO

Alla CASSA EDILE/EDILCASSA di

Oggetto: "Allegato 4 CCNL Ance-Coop-OO.SS. 18 luglio 2018, dall'Allegato "P" del Ccnl OO.AA.- OO.SS. del 30 gennaio 2020 e dal verbale di accordo fra Confapi Aniem - OO.SS. del 12 marzo: Fondo Incentivo Occupazione – Domanda di Incentivo alle imprese per l'assunzione di giovani"

Il sottoscritto nato a

Prov. il Codice Fiscale

residente a Prov.

Via n. , in qualità di Legale Rappresentante

dell'impresa

P. IVA con sede legale a

Prov. Via n. e sede operativa a

Prov. Via n.

Tel. e-mail

pec persona da contattare

Tel. e-mail



CASSA EDILE

PARMA

CHIEDE

il riconoscimento dell'incentivo, sotto forma di compensazione sui contributi dovuti per un importo pari ad

€ per:

- l'assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato in data ;
- l'assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante in data
- la trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato in data ;

del Sig. nato a

Prov. il Codice Fiscale

residente a Prov. Via

n. , in qualità di operaio addetto a

con inquadramento al livello del vigente CCNL di settore

- iscritto alla Borsa del Lavoro Nazionale dell'Edilizia (BLEN);
- non iscritto alla Borsa del Lavoro Nazionale dell'Edilizia (BLEN);



CASSA EDILE
PARMA

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000, ai fini della richiesta sopra esposta

DICHIARA

- di essere in regola con i versamenti nei confronti di tutte le Casse Edili/Edilcasse alle quali risulta iscritto;
- di essere in regola con l'applicazione del CCNL e dei relativi contratti integrativi;
- di non aver effettuato, nei 6 mesi precedenti la data di assunzione, licenziamenti collettivi o licenziamenti individuali o collettivi per giustificato motivo oggettivo di operai occupati nella medesima unità produttiva, nonché con il medesimo livello contrattuale e con medesima mansione del lavoratore assunto;

SI IMPEGNA

- a comunicare, entro 30 giorni dalla data di cessazione, tramite l'invio del Mod. Unificato Lav./CESS alla competente Cassa Edile/Edilcassa, l'eventuale licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di altro lavoratore occupato nella medesima unità produttiva con il medesimo livello contrattuale e con medesima mansione effettuato nei 6 mesi successivi la data di assunzione.

Allegati: Mod. Unificato Lav/ASS

Luogo e data

Timbro e Firma

(Si ricorda che l'incentivo è riconosciuto per le assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2020, di lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato pieno, anche in apprendistato professionalizzante o per le trasformazioni di rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato pieno che, al momento dell'assunzione o trasformazione, non abbiano ancora compiuto trentesimo anno di età (da intendersi come 29 anni e 364 giorni).



FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE

DOMANDA DI INCENTIVO – VOUCHER FORMAZIONE

Alla CASSA EDILE/EDILCASSA di

Oggetto: "Allegato 4 CCNL Ance-Coop-OO.SS. 18 luglio 2018, dall'Allegato "P" del Ccnl OO.AA.- OO.SS. del 30 gennaio 2020 e dal verbale di accordo fra Confapi Aniem - OO.SS. del 12 marzo: Fondo Incentivo Occupazione – Domanda di voucher per la formazione"

Il sottoscritto nato a

Prov. il Codice Fiscale

residente a Prov.

Via n. , in qualità di Legale Rappresentante

dell'impresa

P. IVA con sede legale a

Prov. Via n. e sede operativa a

Prov. Via n.

Tel. e-mail

pec persona da contattare

Tel. e-mail



CASSA EDILE
PARMA

CHIEDE

il riconoscimento del voucher formazione per un importo pari ad € da spendere:

- presso le Scuole Edili del Sistema;
- presso altra struttura convenzionata con le Scuole Edili e accreditata presso la Regione di competenza, previa presentazione dell'attestato di formazione

del Sig. nato a

Prov. il Codice Fiscale

residente a Prov. Via

n. , in qualità di operaio addetto a

con inquadramento al livello del vigente CCNL di settore

- iscritto alla Borsa del Lavoro Nazionale dell'Edilizia (BLEN);
- non iscritto alla Borsa del Lavoro Nazionale dell'Edilizia (BLEN);

L'incentivo dovrà essere versato sul conto corrente Codice IBAN

Luogo e data

Timbro e Firma

(Si ricorda che l'incentivo è riconosciuto per le assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2020, di lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato pieno, anche in apprendistato professionalizzante o per le trasformazioni di rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato pieno che, al momento dell'assunzione o trasformazione, non abbiano ancora compiuto il trentesimo anno di età (da intendersi come 29 anni e 364 giorni).